

Avviso
Concessione di Prestiti Rimborsabili
per il sostegno finanziario del circolante a favore di Enti di Formazione accreditati

Predisposto in attuazione della D.G.R. n. 807/2020

Approvato con determina F.I.L.S.E. prot. Int. n. 0145369 del 28/08/2020

Pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. (www.filse.it) in data 31/08/2020

1 . Riferimenti Normativi

- Legge Regionale n. 56 del 25/11/2009, (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed il relativo Regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 (TU disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ss.mm.ii;
- Legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 28 giugno 2017 n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi);
- Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007, L.R. 30/2007 e Legge n. 98/2013 (Regolarità contributiva);
- Decreto 31 maggio 2017 n. 115 (Registro Nazionale Aiuti);
- Legge 4 agosto 2017 n. 124 e ss.mm.ii. (Pubblicità e trasparenza);
- Legge n. 190/2012 (Trasparenza e anticorruzione) e del relativo Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.s.m.i.;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19/01/2008;
- Decreto Legislativo n. 123/98;
- Decreto Legislativo n. 231/2001;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (Privacy);
- Legge regionale n. 34/2016 (Fondo Strategico Regionale);
- Legge Regionale n. 18/2009 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione ed orientamento”;
- Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28 con la quale sono stati approvati il modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e l'Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria ed i relativi criteri di valutazione;
- Deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2013 n. 1675 “Approvazione del modello di accreditamento delle strutture formative per la macrotipologia A - attività di istruzione e

formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, ai sensi dell'art.1 comma 624, l. n. 296 del 27/12/2006”.

2. Obiettivi

L'Avviso si propone di sostenere gli Organismi Formativi accreditati mediante apporto di liquidità per i fabbisogni di capitale circolante a fronte di crediti verso il sistema regionale allargato per i progetti/corsi di formazione professionale, necessario altresì per fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza Covid-19

3. Soggetti Beneficiari

Possono accedere ai benefici del Fondo singoli Organismi Formativi accreditati per una o più Macrotipologie formative di cui alla D.G.R. n. 28/2010 o per la Macrotipologia A di cui alla D.G.R. n. 1675/2013 al momento della presentazione della domanda, a pena di della stessa

Gli Organismi dovranno, alla data di presentazione della domanda:

- a) svolgere attività presso una sede localizzata sul territorio ligure;
- b) essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi.

Sono esclusi dai benefici del presente Avviso:

- a) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- b) le imprese in difficoltà secondo l'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- c) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

4. Localizzazione

Le spese sostenute devono interessare strutture operative ubicate sul territorio regionale ligure.

5. Interventi ammissibili

Sono ammissibili le spese per il circolante da sostenere dall'Ente per l'esercizio della propria attività per progetti/corsi di formazione professionale.

Per il pagamento delle spese sostenute e per l'accreditamento del finanziamento concesso dovrà obbligatoriamente essere utilizzato un unico conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, utilizzato, anche in via non esclusiva.

Tutti i pagamenti delle spese sostenute devono trovare tracciabilità sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e pertanto i pagamenti delle spese non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione o attraverso conti correnti bancari o postali intestati a soci o ad altri soggetti, pena esclusione del relativo importo.

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e devono essere realizzate entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

Non sono ammissibili, tra le altre, le seguenti spese:

- relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese;
- le spese effettuate e/ o fatturate all'impresa da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società – comprese le ditte individuali - nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati.

Il finanziamento non può essere utilizzato per estinzioni o riduzioni di linee di credito a breve o per estinzione – parziale o totale – di altri finanziamenti a medio o lungo termine.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato nel provvedimento di concessione del finanziamento.

6. Caratteristiche del finanziamento e dell'agevolazione

Il finanziamento è concedibile fino al 100% dei crediti verso il sistema regionale allargato.

Non potrà comunque essere inferiore ad Euro 10.000,00 e superiore ad Euro 60.000,00 in relazione alle classi di fatturato dell'Organismo formativo risultante dall'ultimo bilancio approvato di seguito riportate e comunque nei limiti dell'importo dei crediti vantati verso il sistema regionale allargato per progetti/corsi di formazione professionale:

- a) Fatturato fino ad Euro 1.000.000,00 → finanziamento concedibile e spese ammissibili da sostenersi da Euro 10.000,00 fino ad Euro 15.000,00;
- b) Fatturato compreso tra Euro 1.000.000,01 ed Euro 2.000.000,00 → finanziamento concedibile e spese ammissibili da sostenersi fino ad Euro 30.000,00;
- c) Fatturato superiore ad Euro 2.000.000,00 → finanziamento concedibile e spese ammissibili da sostenersi fino ad Euro 60.000,00;

L'ammortamento del finanziamento avrà una durata di 6 mesi, con possibile proroga motivata di ulteriori 3 mesi

Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari allo 1,00%.

Il finanziamento è concesso da FI.L.S.E. a valere su fondi regionali, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013).

Il risparmio in c/interessi (agevolazione), corrispondente all'intensità di aiuto in regime "de minimis" equivalente, verrà comunicato da FI.L.S.E. al momento del provvedimento di concessione del finanziamento.

L'intensità di aiuto in regime "de minimis" verrà calcolata con il metodo di calcolo dell'Equivalentente Sovvenzione Lordo del finanziamento, secondo quanto previsto del Reg.(UE) n. 1407/2013 e dalla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C14/02 del 19/01/2008.

Nel caso in cui, con l'agevolazione concedibile, il limite "de minimis" venga superato dall'impresa, l'ammontare del finanziamento stesso dovrà essere riparametrato per rispettare i limiti stabiliti dal regime "de minimis" stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale "de minimis" di 200.000 euro (o di 100.000 euro nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) e delle condizioni di cui all'art. 5, 1° comma del regolamento 1407/2013, il beneficiario dovrà rilasciare idonea dichiarazione – in sede di domanda e di richiesta di erogazione (riferendosi, in questo secondo caso, alla data di concessione) - attestante gli aiuti concessi, a titolo di qualsiasi regolamento "de minimis", a suo favore o a favore delle imprese che con esso costituiscono "impresa unica" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, utilizzando gli appositi modelli presenti sul sistema "Bandi on Line".

Tali dichiarazioni dovranno essere tenute disponibili presso il soggetto richiedente l'agevolazione per i relativi controlli.

Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese con sede in Italia tra le quali esista uno dei rapporti di collegamento di cui all'art. 2, 2° comma del regolamento UE n. 1407/2013.

La richiedente è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione sino al momento della concessione del finanziamento da parte di FI.L.S.E..

7. Presentazione della domanda

Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'Ente proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 24 settembre 2020 fino ad esaurimento fondi.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Ciascuna Ente può presentare una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso.

Un'ulteriore domanda di finanziamento potrà essere inoltrata trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto relativo alla precedente domanda previa verifica della regolare restituzione del precedente finanziamento e della rendicontazione finale relativa alla precedente richiesta.

Le domande di ammissione al finanziamento sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'Ente e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi on Line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda del finanziamento.

8. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- a) dati generali dell'Organismo formativo accreditato;
- b) relazione illustrativa;
- c) relazione tecnico-economica e finanziaria dell'intervento proposto,

e corredata dei documenti ivi richiesti, allegati anch'essi in formato elettronico, completi e leggibili in tutti i loro contenuti ed in formato PDF.

9. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande. Qualora all'interno di uno stesso giorno l'importo totale concedibile sia superiore ai fondi residui, si procederà al sorteggio pubblico.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali.

Superata la verifica formale, FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'intervento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/ informazioni strutturali sul progetto stesso.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda a FI.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'Ente, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Ente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

A seguito del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., il beneficiario, sottoscrive il contratto di finanziamento **entro il termine di 10 giorni** dal ricevimento del provvedimento di concessione.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Procedura di valutazione delle domande da parte di FI.L.S.E.

In tale fase, l'istruttoria sarà tesa a verificare, tra l'altro:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dall'Avviso per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione obbligatoria allegata;
2. i requisiti di accesso prescritti dall'Avviso in capo al richiedente;

3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni dell'Avviso;
4. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni dell'Avviso.
5. Verifica della regolarità contributiva.

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità della domanda.

Prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione, FI.L.S.E. procederà alla verifica della regolarità contributiva del soggetto richiedente.

10. Erogazione del finanziamento

Il finanziamento agevolato viene erogato in un'unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto – esperiti i doveri amministrativi da parte di FI.L.S.E., tra cui la verifica della regolarità contributiva – secondo le modalità rese disponibili sul sito di FI.L.S.E..

11.. Rendicontazione

L'Organismo formativo beneficiario deve presentare a FI.L.S.E. la rendicontazione finale secondo le modalità indicate sul sito di FI.L.S.E. nell'apposita sezione dedicata all'Avviso, entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento allegando copia dell'estratto conto bancario o postale attestante l'impiego delle somme derivanti dal finanziamento.

12 - Obblighi dei beneficiari

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) sottoscrivere con FI.L.S.E. il contratto di finanziamento entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione;
- b) produrre la rendicontazione finale entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento concesso;
- c) rispettare quanto previsto negli impegni assunti nella domanda di agevolazione, nella delibera di concessione delle agevolazioni e nel contratto di finanziamento sottoscritto;

- d) sostenere spese ammissibili per un importo non inferiore ad Euro 10.000,00;
- e) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo alla beneficiaria del finanziamento concesso;
- f) mantenere i requisiti di cui all'art. 3 fino alla restituzione integrale del finanziamento;
- g) conservare a disposizione di Regione e di FI.L.S.E. per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, la documentazione originale inerente le spese;
- h) pubblicare quanto previsto dalla L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125-129 in merito ai benefici di natura pubblica percepiti dall'impresa;
- i) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando un conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese sostenute e per l'accredito del finanziamento concesso;
- j) accettare sia durante l'istruttoria, sia dopo il sostenimento delle spese, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

13. Revoche

In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall'Avviso o dal relativo contratto di finanziamento, FI.L.S.E. potrà revocare totalmente o parzialmente l'agevolazione concessa e ridurre la quota di finanziamento concesso.

Nel caso in cui, in sede di verifica, le spese ammissibili risultino inferiori all'importo del finanziamento erogato, FI.L.S.E. ricalcherà l'importo della quota parte di finanziamento non spettante, richiedendo la restituzione della relativa agevolazione de minimis maggiorata di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, dal momento della concessione del finanziamento a quello della restituzione.

Nei casi di revoca, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire:

- le somme erogate gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, dal momento dell'erogazione a quello della restituzione;

- le somme corrispondenti all'agevolazione revocata in termini di "de minimis", gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, dal momento della concessione dell'agevolazione a quello della restituzione.

Il procedimento di revoca – regolato ai sensi della legge regionale n. 56/2009 ed al regolamento regionale n. 2/2011 - dovrà concludersi entro 60 giorni dall'avvio dello stesso.

Il credito vantato da FI.L.S.E. a seguito di revoca è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

La revoca totale dell'agevolazione comporterà la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto ai sensi del presente Avviso.

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario non abbia sostenuto spese in conformità alla proposta approvata nelle modalità e nelle finalità previste;
3. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze del soggetto beneficiario;
4. il soggetto beneficiario non abbia rispettato gli obblighi stabiliti alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j) del precedente punto 12.

14. Controlli e Monitoraggio

FI.L.S.E., durante la realizzazione dell'intervento, si riserva di richiedere al soggetto beneficiario una relazione dello stato avanzamento e, nel caso, di effettuare controlli.

FI.L.S.E., i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

Regione e FI.L.S.E. provvederanno altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

15. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto dell'agevolazione, Regione e FI.L.S.E. non si assumono responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza

degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.

16. Informazioni sul Trattamento dei dati Personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa di cui all'Allegato 1 al presente Avviso, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

17. Anticorruzione e Trasparenza

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013.

ALLEGATO 1

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che si applica dal 25/05/2018.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l'interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento.

Titolare del trattamento è Filse, con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all'interno del Regolamento europeo nei Diritti dell'interessato, ai seguenti recapiti:

- n. telefono: 010 65451
- e-mail privacyweb@liguriadigitale.it
- posta certificata (pec) protocollo@pec.liguriadigitale.it

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La finalità del trattamento è la seguente:

- gestione delle domande per l'accesso all'Avviso "Concessione di Prestiti Rimborsabili per il sostegno finanziario del circolante a favore di Enti di Formazione accreditati" a valere sul FONDO STRATEGICO REGIONALE di cui all'art. 4 della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda a valere sul suddetto bando. Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

DESTINATARI DEI DATI

I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della manutenzione del sistema informativo
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da FI.L.S.E. o dai su elencati Responsabili per adempiere alla normativa vigente e agli obblighi contrattuali con l'interessato
- Gli incaricati di FI.L.S.E. e dei sopra elencati Responsabili

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI

- a) Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente bando. Oltre tale termine i dati potranno essere

conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

- b) L'interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare all'indirizzo sopra riportato.
- c) L'interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base del contratto con l'interessato.
- d) L'interessato può proporre reclamo ad un'autorità di controllo. Per l'Italia si può rivolgere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- e) La comunicazione di dati è prevista dal contratto con l'interessato. Pertanto la conseguenza del mancato conferimento è l'impossibilità a concludere il contratto.
- f) L'interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

I dati dell'interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:

- Archiviazione storica
- Statistiche
- Sito internet www.filse.it secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013.

ULTIMO AGGIORNAMENTO MAGGIO 2019